



DECRETO N. 105/SMEA/COVID-19

DEL 24/04/2020

OGGETTO: CRITERI E INDIRIZZI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE MASCHERINE E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTI

- la **dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC)** del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
- la **Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020** mediante la quale è dichiarato, per **6 mesi** dalla data del presente provvedimento, lo **stato di emergenza** in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'**articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo del 02.01.2018, n. 1** a norma del quale per gli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza si provvede con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- l'**Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 03.02.2020**, recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;
- il **Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Rep. n.621 del 27.02.2020** con il quale, all'articolo 1 comma 1, si stabilisce che *"al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Abruzzo competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell'emergenza indicata in premessa, il Presidente della Regione Abruzzo è nominato Soggetto Attuatore ai sensi dell'art.1 comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020"*;
- il **Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 13.02.2017** con il quale è stato nominato il Referente Sanitario Regionale per le Emergenze;
- la **D.G.R. 316/2018** con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato l'istituzione, all'interno del Dipartimento Territorio – Ambiente, della struttura organizzativa temporanea denominata "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" (S.M.E.A.);
- la **D.G.R. 671/2019** con la quale viene individuato l'ing. Silvio Liberatore quale soggetto attuatore della S.M.E.A. e vengono precisate le competenze e gli ambiti di intervento della struttura emergenziale;
- il **Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 31 del 02.03.2020** con il quale vengono delegati all'ing. Silvio Liberatore, già Soggetto Attuatore della S.M.E.A. per l'emergenza Centro Italia 2016/2017, nonché Dirigente dei Servizi di Emergenze di Protezione Civile e Programmazione Attività di Protezione Civile *ad interim*, il coordinamento delle attività emergenziali e l'attuazione degli interventi urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché la gestione della istituenda contabilità speciale ai sensi dell'art.27 del D.lgs n.1/2018;
- i **Chiarimenti** resi, in data 31.03.2020, dalla Funzione Attività Giuridica e Legislativa del Dipartimento della Protezione Civile, in relazione al DPCG n.31 del 02.03.2020 di cui al punto precedente;
- il **Piano Regionale delle Maxi-Emergenze sanitarie**, approvato con **D.G.R. 264/2018**, che prevede, nel caso del coinvolgimento della Protezione Civile e della Sanità, l'istituzione della Funzione Sanità all'interno del Centro Operativo Regionale (oggi S.M.E.A.) presieduta dal Referente Sanitario Regionale per le Emergenze (RSR);
- la **D.G.R. n. 125 del 04.03.2020** con la quale è stata individuata, ad integrazione della D.G.R. 671/2019, nella Struttura di Missione per il superamento delle Emergenze di Protezione Civile Regionali (S.M.E.A.),

il soggetto giuridico preposto nel coordinamento, a livello regionale, degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria legata alla possibile diffusione di patologie derivanti dal COVID-19, e di inserire nella stessa la Funzione/Area Sanità;

- la **D.G.R. n. 138 del 11.03.2020** avente a oggetto *"Bilancio di previsione 2020-2022 - Adozione variazione di bilancio urgente ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 04 marzo 2020 n. 125 inerente "Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020" Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Individuazione delle risorse umane, tecniche strumentali ed economiche per fronteggiare l'emergenza"*;
- la **D.G.R. n. 139 del 11.03.2020** avente a oggetto *"Emergenza epidemiologica da COVID-2019: Istituzione Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale"*;
- la **D.G.R. n. 158 del 24.03.2020** recante *"Bilancio di previsione 2020-2022 - Adozione variazione di bilancio per Anticipazione di liquidità a favore della contabilità speciale gestita da Soggetto Attuatore – Emergenza COVID 19. Il provvedimento"*;
- le **Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 26/02/2020, n.2 del 08.03.2020, n.3 del 09.03.2020, n.4 del 10.03.2020, n.5 del 11.03.2020, n.6 del 12.03.2020, n.7 del 13.03.2020, n. 8 del 17.03.2020, n. 9 del 18.03.2020, n.10 del 18.03.2020, n.11 del 20.03.2020, n.12 del 22.03.2020 e n.13 del 22.03.2020**, con particolare riguardo alla Ordinanza n. 12 del 22.03.2020 con la quale sono state approvate le Procedure Operative per la Sicurezza e la Protezione del Personale del Sistema Sanitario Regionale altresì le **Ordinanze n.14 del 24.03.2020, n.15 del 25.03.2020, n.16 del 26.03.2020, n.17 del 27.03.2020, n.18 del 29.03.2020, n.19 del 30.03.2020, n.20 del 31.03.2020, n.21 del 02.04.2020, n.22 del 03.04.2020, n.23 del 03.04.2020, n.24 del 03.04.2020, n.25 del 07.04.2020, n.26 del 07.04.2020, n.27 del 07.04.2020, n.28 del 08.04.2020, n.29 del 08.04.2020, n.30 del 08.04.2020, n.31 del 09.04.2020, n.32 del 10.04.2020, n.33 del 10.04.2020, n.34 del 10.04.2020, n.35 del 11.04.2020, n.36 del 13.04.2020, n.37 del 15.04.2020, n.38 del 16.04.2020**;
- il **Decreto n. 45/SMEA/COVID del 07.03.2020**;
- il **Decreto n. 46/SMEA/COVID del 07.03.2020**;
- il **Decreto n. 48/SMEA/COVID del 17.03.2020**;
- la nota del **RSR, prot. n.44 del 01.04.2020**, con la quale si comunica la costituzione di una *task force sanitaria* per la gestione dell'emergenza Covid-19 sotto il coordinamento del Referente Sanitario Regionale, dott. Alberto Albani, che agisce in stretto raccordo con il Soggetto Attuatore della SMEA;
- il **Decreto n.55/SMEA/COVID del 06.04.2020**;

RICHIAMATI

- **Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6** avente a oggetto: *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e relativi **DPCM** con misure attuative;
- **Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9** recante *"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- **Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14** avente a oggetto: *"Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19"*;
- **Protocollo del 14 marzo 2020** recante *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"*;
- **Decreto Legge del 17 marzo n.18** avente a oggetto *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- **Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19** avente a oggetto *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- **Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.22** avente a oggetto *"Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"*;
- **Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.23** recante *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"*;

VISTI i successivi provvedimenti relativi all'Emergenza Covid-19 emanati dal Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della già citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 03.02.2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 06.02.2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 07.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 01.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 04.03.2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 del 08.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n.654 del 20.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.655 del 25.03.2020
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.656 del 26.03.2020
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.658 del 29.03.2020
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.659 del 01.04.2020
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.660 del 05.04.2020
- Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.1287 del 12.04.2020;

RICHIAMATA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l’art. 32 che dispone *“... (omissis)... il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni... (omissis)”*, nonché *“... (omissis)... nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale...(omissis)”* e, pertanto, i seguenti provvedimenti;

- la **Circolare del Ministero della Salute n. 2302 del 27.01.2020** avente a oggetto *“Polmonite da nuovo coronavirus (2019 nCoV) in Cina”* la quale ha disposto che *...omissis... la raccolta dei campioni biologici deve avvenire adottando precauzioni e dispositivi di protezione individuale utili a minimizzare la possibilità di esposizione a patogeni... omissis”*;
- la **Circolare del Ministero della Salute n. 1997 del 22.01.2020** avente a oggetto *“Polmonite da nuovo coronavirus (2019 nCoV) in Cina”* che ha aggiunto la mascherina per i pazienti sospetti e per il personale sanitario, ugualmente la mascherina unitamente alla protezione facciale e, in caso di aerosol, la mascherina tipo FFP2;
- la **Circolare del Ministero della Salute del 01.02.2020** recante: *“Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina”* ai quali ha esteso l’uso della mascherina per proteggere le vie aeree;
- la **Circolare del Ministero della Salute del 03.02.2020** avente a oggetto: *“Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”* in base alla quale è necessario fornire una mascherina di tipo chirurgico alla persona malata in attesa dell’arrivo dei sanitari;
- la **Circolare del Ministero della Salute del 20.02.2020** recante *“COVID-2019: indicazioni per la gestione degli atleti che provengono da aree affette”*, in base al quale il medico sportivo è tenuto, *inter alia*, a fornire una maschera di tipo chirurgico all’atleta;
- la **Ordinanza del Ministero della salute e Regione Veneto del 22.02.2020** avente a oggetto: *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, che ha

disposto per gli asintomatici l'uso della mascherina nel Comune di Mira (VE) solo se si sospetta di essere malato o se si assiste persone malate;

- la **Circolare del Ministero della Salute del 22.02.2020** avente a oggetto: “COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti” che disposto la mascherina per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, i pazienti sintomatici e per gli stessi durante il loro trasporto, mentre il personale sanitario addetto al trasferimento devono indossare DPI tipo FFP2 e il personale di pulizia in ambienti sanitari la mascherina tipologia chirurgica;
- la **Circolare del Ministero della Salute del 25.02.2020** avente a oggetto: “Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020”, in base al quale il paziente che si reca in ospedale deve indossare la maschera chirurgica anche durante gli esami diagnostici, mentre il personale sanitario deve indossare, *inter alia*, DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 e utilizzare sempre FFP3 per le procedure respiratorie;
- la **Circolare del Ministero della Salute del 27.02.2020** recante “COVID-19. Aggiornamento” che ha definito “contatto stretto”, *inter alia*, come il caso di: “...un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei”;
- la **Circolare del Ministero della Salute del 09.03.2020**, COVID-19 avente a oggetto “Aggiornamento della definizione di caso”, che conferma la definizione, *inter alia*, di “contatto stretto”, ovvero il caso di: “...un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei”;
- la **Circolare del Ministero della Salute del 10.03.2020** recante “Raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici e onco-ematologici in corso di emergenza da COVID-19”, che prevede, per detti pazienti, di indossare la mascherina (di comune uso, quali quelle chirurgiche) fuori dal domicilio, in particolare quando si rendano necessarie visite in ospedale per visite, esami e/o trattamenti, come pure, al fine di evitare contagi in ambito lavorativo, si suggerisce di mantenere una distanza di almeno un metro (meglio anche due) dai colleghi che presentino sintomi respiratori, invitandoli ad indossare una mascherina. A tutto il personale sanitario dedicato, si raccomanda di indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale (DPI) (es. mascherine chirurgiche);
- la **Circolare del Ministero della Salute del 13.03.2020** avente a oggetto: “Emergenza epidemiologica da Covid-19: Mascherine in TNT”, con la quale si rende noto che: “...le mascherine in “tessuto non tessuto”, per essere utilizzate come dispositivi medici, devono avere le seguenti caratteristiche: - corrispondere contemporaneamente alle norme UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 10993; - essere prodotte da imprese che abbiano un Sistema di qualità, restando intesa l'applicazione, a seconda dei casi, di quanto previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e s.m.i., e dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9”;
- la **Ordinanza del Ministero della Salute del 15.03.2020** recante “COVID-19 importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale”, che ha previsto disposizioni per rendere più celebri le importazioni;
- la **Circolare del Ministero della Salute del 17.03.2020** avente a oggetto: “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2”, che indica, in modo molto puntuale e dettagliato, la tipologia di mascherina (tipologia chirurgica, DPI FFP3 e FFP2) per ogni singola attività svolta dal personale sanitario;
- la **Circolare del Ministero della Salute del 18.03.2020** recante: “Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19, ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI”, con la quale si conferma l'uso della mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assiste persone malate e si precisa l'uso delle mascherine o dei DPI FFP2, nei vari casi, da parte di operatori di polizia locale o personale amministrativo, per gli operatori impiegati nei servizi sul territorio e forze di polizia;



GIUNTA REGIONALE

- la **Circolare del Ministero della Salute del 18.03.2020** avente a oggetto: *“COVID-19. Raccomandazioni operative per i tecnici verificatori”*, con il quale si spiega l'utilizzo delle mascherine chirurgiche o dei DPI FFP3 in procedure che generano aerosol;
- la **Circolare del Ministero della Salute del 18.03.2020** recante: *“Verifica dei requisiti di qualità e sicurezza delle mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI)”*, che contiene disposizioni dettagliate per il loro utilizzo;
- **Circolare del Ministero della Salute del 25.03.2020** avente a oggetto: *“Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19”* ove si precisa, inter alia, che: *“...È fondamentale perseguire l'obiettivo volto alla massima tutela possibile del personale, dotandolo di dispositivi di protezione individuale (DPI), di efficienza modulata rispetto al rischio professionale a cui viene esposto... omissis”*;
- **Circolare del Ministero della Salute del 27.03.2020** recante *“Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di emergenza da COVID-19 nella quale inter alia, “Si raccomanda a tutto il personale sanitario adibito alla cura di questi pazienti d'indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale (DPI) (es. mascherine chirurgiche o quelle specificamente indicate per procedure speciali)”*;
- **Circolare del Ministero della Salute del 29.03.2020** avente a oggetto *“Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) “nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2” aggiornato al 28 marzo 2020”* ove è specificato, per ogni situazione particolare, il relativo DPI o mascherina da utilizzare;
- **Circolare del Ministero della Salute del 31.03.2020** recante *“COVID-19: indicazioni per gravidanza, parto, neonato e allattamento”* che prevede l'uso dei DPI previsti dalla normativa vigente per il personale a contatto con la donna gravida in attesa di conferma dei dati di laboratorio, come pure nel caso di trasporto materno assistito la paziente dovrà indossare la mascherina chirurgica e il personale sanitario deve indossare adeguati DPI. Ugualmente il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti;
- **Circolare del Ministero della Salute del 01.04.2020** avente a oggetto: *“Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”*;
- **Circolare del Ministero della Salute del 01.04.2020** recante *“Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19: ulteriori precisazioni su utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori di Polizia locale”*;
- **Circolare del Ministero della Salute del 08.04.2020** recante *“Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”*;

DATO ATTO che, con **Decreto del Presidente della Giunta regionale n.49/SMEA/COVID-19 del 19.03.2020**, la Regione Abruzzo ha provveduto ad autorizzare l'approvvigionamento del materiale sanitario (DPI e dispositivi igienico-medicali) necessario a supportare e fronteggiare l'emergenza in atto precisando nel contempo che la SMEA, unitamente alle ASL territorialmente competenti, procede all'acquisto, ovvero ad ordinare e a ricevere il suddetto materiale attraverso ordini diretti con gli operatori che hanno garantito l'approvvigionamento del materiale in argomento con tempistiche collimanti con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto e che la relativa copertura finanziaria della spesa è assicurata con i fondi della contabilità speciale n. 6194, aperta presso la Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato di L'Aquila intestata “PRE.R.ABRUZZO-S.A.O.630-639-20” avendo :

“... **RILEVATO**

- che i rivenditori di DPI hanno esaurito la propria capacità di vendita al dettaglio nelle prime giornate dell'emergenza;

- che i produttori nazionali di DPI hanno fornito prioritariamente i medesimi al Dipartimento della Protezione Civile nazionale risultando in gran parte incapaci a soddisfare ulteriori richieste;

DATO ATTO che i rivenditori di DPI presenti sul Me.Pa. non hanno dato disponibilità di fornitura di materiale;

DATO ATTO, altresì, che le indagini di mercato sono risultate inattuabili attesa la mancanza di fornitori dei DPI e che gli unici fornitori che hanno rappresentato disponibilità dei citati materiali sono stati oggetto di ordine diretto;

VISTE le deroghe di cui all'art. 3 della OCDPC 360/2020, con particolare riferimento al comma 2;

EVIDENZIATO:

- che l'impossibilità all'espletamento di procedure di gara per gli acquisti in argomento attesa la grave emergenza in atto, ha determinato il ricorso al metodo dell'acquisto diretto attraverso il reperimento sul mercato dei fornitori qualificati disponibili;

- che detta procedura diretta è stata avallata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione dei quotidiani collegamenti in videoconferenza con le Regioni e dalla O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020, attesa la necessità di approvvigionare tempestivamente il materiale sanitario in questione da destinare alle ASL locali, a Strutture Sanitarie private, ai Comuni e alle realtà imprenditoriali coinvolte nell'emergenza;

CONSIDERATO che con il D.L. del 2 marzo 2020, n. 9 art. 34 comma 1 "Disposizione finalizzate a facilitare l'acquisto di dispositivi di protezione individuale", è stata recepita la difficoltà di approvvigionamento dei DPI e di altri dispositivi medicali, procedendo alla deroga per tali forniture al D. Lgs. 50/2016;

CONSTATATO che alla spesa in argomento si fa fronte con i fondi di cui alla OCDPC n. 630-639-20 nell'ambito della voce "Acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale - DPI... omissis"

DATO ATTO che l'articolo 18, comma 1, del citato D.L. 18/2020 recita testualmente: "Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dal presente Titolo e da quelli di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, è incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna regione è tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente...";

DATO ATTO che, dall'inizio della emergenza, si è registrata una estrema difficoltà, o talvolta impossibilità, a reperire mascherine e altri DPI dal Dipartimento di Protezione Civile e sul mercato abruzzese, italiano e internazionale da parte della Regione Abruzzo, situazione che sta di giorno in giorno migliorando;

PRESO ATTO che fino ad ora la Protezione Civile Regionale, con le modeste quantità di mascherine e DPI a disposizione, ha soddisfatto principalmente il fabbisogno del personale ospedaliero secondo le disposizioni del Referente Sanitario Regionale per le Emergenze di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 13.02.2017 e in conformità all'articolo 5, comma 5, del D.L. n. 18/2020;

DATO ATTO che, dopo aver fornito i dispositivi di protezione individuale a medici e agli operatori sanitari e sociosanitari ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del D.L. n. 18/2020, nei limiti delle forniture provenienti dal Dipartimento di Protezione Civile e delle disponibilità derivanti da acquisizioni dirette o donazioni o altre liberalità, sono stati consegnate mascherine e DPI anche a Comuni, associazioni ed altri soggetti, seppur in quota parte rispetto a quanto richiesto;

CONSIDERATO che si prevede, per il prossimo futuro, una maggiore disponibilità di mascherine e DPI che potrebbe consentire la programmazione di consegne più numerose, anche con maggiori disponibilità al di fuori del contesto ospedaliero e assistenziale;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo riceve mascherine e DPI dal Dipartimento di Protezione Civile, ne acquista quantitativi in autonomia e ne riceve in donazione o altra liberalità da diversi soggetti privati e pertanto, si rende necessario - al fine della massima trasparenza ed imparzialità nella assegnazione e relativa consegna - **predeterminare i criteri** attraverso i quali individuare la tipologia di beneficiario, le modalità di consegna e le relative priorità da applicare estensivamente anche agli altri dispositivi di protezione individuale

(a titolo meramente esemplificativo: occhiali, camici, tute, calzari, guanti, disinfettante, cuffie...), criteri per lo più seguiti nella prima fase emergenziale e che meritano ora una adeguata e puntuale codificazione;

PRESO ATTO che ogni tipologia di mascherina o dispositivo di protezione individuale (FFP3 con valvola di esalazione, FFP2 con valvola di esalazione o senza valvola, mascherine chirurgiche o fatte in casa) ha un uso connesso alla tipologia di utente e alla attività che questi è tenuto a svolgere come accade, altresì, per altri DPI;

RITENUTO, per le specifiche tecnico-scientifiche, di dover far riferimento a tutte le indicazioni e linee guida fornite dal Ministero della Salute attraverso le menzionate circolari e ordinanze in relazione alla categoria dell'utente o alla attività da questi svolta;

PRESO ATTO del Comitato Tecnico – Scientifico, istituito ai sensi dell'articolo 2 del OCDPC n. 630 del 03.02.2020 e del quale si avvale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, e delle relative valutazioni, tra le quali quella di cui al verbale n.13 del 29.02.2020 in base alla quale si ritiene equipollente la mascherina FFP2 con quella N95 NIOSH e di cui al verbale n.28 del 15.03.2020 in base alla quale si ritiene accettabile l'analogia tra le mascherine FFP2, N95 e KN95;

CONSIDERATO che la **Associazione ASSO.FORMA**, Agenzia formativa accreditata Regione Piemonte, ha pubblicato un "*Vademecum utilizzo mascherine: Come sfruttare al meglio le mascherine sul nostro territorio*", fornendo indicazioni utili e puntuali sul corretto utilizzo delle varie tipologie di mascherine (FFP3 con valvola di esalazione, FFP2 con valvola di esalazione o senza valvola) in relazione all'utente e alla sua attività;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, con la sopra menzionata **Ordinanza n.12 del 22.03.2020 del Presidente della Giunta regionale**, ha adottato le *Procedure Operative per la Sicurezza e la Protezione del Sistema Sanitario Regionale*, con informazioni dettagliate e chiari indirizzi di utilizzo per gli utenti nelle varie situazioni sanitarie di riferimento;

RILEVATO che, mentre la disponibilità sul mercato delle mascherine sta pian piano migliorando, permane, allo stato attuale, la estrema difficoltà o talvolta impossibilità a reperire dispositivi di protezione individuale sul mercato abruzzese, italiano e internazionali da parte di tutti gli operatori, sia pubblici che privati, nel territorio regionale e che tale situazione di fatto rappresenta il presupposto alla base della scelta di distribuire mascherine e DPI, secondo determinati criteri, a tutti gli operatori che ne fanno richiesta, sempre nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del D.L. n.18/2020;

CONSIDERATO che, fatte salve le forniture di cui all'articolo 5, comma 5, del D.L. n.18/2020, la *conditio sine qua non* per presentare la richiesta di mascherine e DPI è la dichiarata impossibilità di reperirli sul mercato da parte dell'operatore richiedente;

RITENUTO altresì che, la consegna delle mascherine e DPI debba avvenire attraverso una modalità a piramide, con l'individuazione di Soggetti Aggregatori delle varie aree e dei vari beneficiari;

CONSIDERATO che, la Regione Abruzzo non assume alcuna responsabilità in relazione all'uso della mascherina o di altro DPI in base all'utente e alla funzione da questi svolta, responsabilità che viene assunta dal soggetto beneficiario al momento della domanda e che è tenuto a conoscere e a rispettare tutte le menzionate specifiche tecniche e scientifiche indicate dal Ministero della Salute e dalla Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020** avente a oggetto: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" ha approvato, all'Allegato 1, l'elenco delle attività industriali e commerciali non soggette alla sospensione;

PRESO ATTO del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020** recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" con il quale sono stati prorogati

taluni provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

PRESO ATTO del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020** recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” che ha individuato: - le attività non sospese di generi alimentari e di prima necessità all'allegato 1; - le attività non sospese relative ai servizi alla persona all'allegato 2; - le attività industriali e commerciali non sospese all'allegato 3; - le informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie all'allegato 4; - misure per gli esercizi commerciali all'allegato 5;

RITENUTO essenziale, in relazione alla grande domanda di mascherine e di altri DPI da parte di operatori pubblici e privati, individuare i **beneficiari in via prioritaria** in relazione agli **interessi pubblici rilevanti** da tutelare, dando prevalenza alla salute pubblica e all'assistenza sanitaria e sociale, all'ordine pubblico e all'incolumità pubblica, soccorso pubblico e difesa civile, volontariato e alla filiera agroalimentare necessaria per il sostentamento della popolazione, unitamente ai servizi pubblici essenziali, sempre nel rispetto dell'articolo 5, comma 5 del D.L. n. 18/2020;

DATO ATTO che i criteri e gli indirizzi per la distribuzione delle mascherine e DPI di cui al presente Decreto saranno aggiornati in base a nuove disposizioni normative e regolamentari e a circolari e linee guida successivamente adottate dagli organismi competenti;

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Abruzzo;
- la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni e integrazioni”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267: “*Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali*”;
- la L. 9 novembre 2001, n. 401: “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile*”;
- la Legge 16 marzo 2017, n. 30 recante “*Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di Sistema Nazionale della Protezione Civile*”;
- il Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 recante il Codice della Protezione Civile;

ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento Sanità;

SENTITO il Referente Sanitario Regionale per le Emergenze che ha espresso ugualmente parere favorevole,

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, riportate e trascritte e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:



GIUNTA REGIONALE

1. di stabilire quale criterio, ai fini dell'assegnazione delle mascherine e dei DPI necessari, in conformità alle circolari ministeriali in materia, la tutela degli interessi pubblici prevalenti afferenti alle seguenti aree, siccome elencate in ordine di priorità:

1. Salute pubblica e assistenza sanitaria e sociale
2. Ordine pubblico, sicurezza e incolumità pubblica, soccorso pubblico e difesa civile, volontariato
3. Servizi pubblici essenziali e filiera agroalimentare per il sostentamento alla popolazione

2. di individuare, quali **soggetti beneficiari** afferenti alle aree di cui al precedente punto 1, le categorie elencate in ordine di priorità e nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del D.L. n.18/2020:

1. Salute Pubblica e assistenza sanitaria e sociale

- a) AA.SS.LL. mediante fornitura alle farmacie ospedaliere, secondo le indicazioni del Referente Sanitario regionale rese in base ai fabbisogni e alle giacenze, a copertura del fabbisogno di: ospedali pubblici, strutture sanitarie pubbliche o private che ospitano pazienti COVID-19, Servizi di pronto soccorso e pronto intervento, operatori territoriali sanitari (Medici USCA, operatori sanitari dei STESP, Medici di continuità assistenziale);
- b) Strutture sanitarie che ospitano pazienti COVID-19;
- c) Strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie per anziani e pazienti fragili;
- d) Medici di Medicina generale e Pediatri di Libera scelta;
- e) Assistenza sanitaria, assistenza sociale residenziale e non residenziale;

2. Ordine pubblico, sicurezza e incolumità pubblica, soccorso pubblico e difesa civile, protezione civile e volontariato:

- a) Prefetture a copertura del fabbisogno di: Forze dell'Ordine, Autorità di ordine pubblico, pubblica sicurezza;
- b) Autorità di soccorso pubblico e difesa civile (VV.FF.);
- c) Comuni (per il personale impegnato nelle sedi COC) e Polizie municipali;
- d) Volontariato di Protezione Civile direttamente attivato dalla Regione;
- e) Volontari comunali impiegati nell'Emergenza;
- f) Polizia penitenziaria;

3. Servizi pubblici essenziali e filiera agroalimentare per il sostentamento della popolazione:

- a) Farmacie convenzionate pubbliche e private;
- b) Attività relative al settore funebre, cimiteriale e di cremazione;
- c) Strutture sanitarie private che non ospitano pazienti COVID-19;
- d) Società pubbliche/private che erogano servizi essenziali;
- e) Parafarmacie;
- f) Attività commerciali, produttive agroalimentari ed altre attività di cui agli Allegati 1, 2 e 3 del DPCM del 10.04.2020;

3. di stabilire che tutti gli altri soggetti richiedenti, che non rientrano tra i beneficiari di cui al punto 2, saranno soddisfatti in via sussidiaria o secondaria rispetto a questi ultimi e nei limiti di disponibilità delle dotazioni;

4. di stabilire che, la Regione Abruzzo non assume alcuna responsabilità in relazione all'uso della mascherina o di altro DPI in base all'utente e alla funzione da questi svolta, responsabilità che viene assunta dal soggetto beneficiario al momento della domanda, il quale è tenuto a conoscere e a rispettare tutte le menzionate specifiche tecniche e scientifiche indicate dal Ministero della Salute e dalla Regione Abruzzo richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

5. di **attivare** idonea pubblicità sul sito *web* della Regione Abruzzo, o in ogni altro modo ritenuto utile, della modalità per accedere alle forniture di mascherine e DPI, attraverso manifestazione dei propri fabbisogni, rendendo la procedura il più accessibile e semplice possibile;
6. di **predisporre** idonee **procedure di assegnazione** delle mascherine e altri DPI disponibili e di **ammissibilità** dei beneficiari in via prioritaria e in via secondaria, secondo i criteri di cui ai punti 1 e 2 che tengano anche conto di tutte le specifiche tecniche e scientifiche indicate dal Ministero della Salute e dalla Regione Abruzzo;
7. di **espressamente vietare**, per i beneficiari, di alienare o cedere, a qualunque titolo e dietro corrispettivo o altro guadagno, le mascherine o altro dispositivo ricevute a titolo gratuito e che vengono consegnate con l'unico ed esclusivo fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni essenziali in relazione agli interessi pubblici ritenuti prioritari in relazione alla Emergenza COVID-19 e/o di proteggere la popolazione;
8. di **stabilire** che l'assegnazione del materiale a disposizione della Protezione Civile regionale avverrà fino a nuove disposizioni governative e del Dipartimento di Protezione Civile;
9. di **delegare** l'ing. Silvio Liberatore, già soggetto attuatore della Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze di Protezione Civile Abruzzo Istituita con D.G.R. 316/2018, nonché Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile e Programmazione Attività di Protezione Civile *ad interim*, e del coordinamento delle attività emergenziali e attuazione degli interventi urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché alla gestione della istituenda contabilità speciale ai sensi dell'art.27 del d.lgs n.1/2018, alla:
- o predisposizione, senza ulteriore indugio, delle menzionate procedure operative, secondo criteri di efficienza e trasparenza, e possibilmente con l'attivazione di una piattaforma informatica attraverso la quale i soggetti beneficiari possano rappresentare il proprio fabbisogno di DPI e formalizzare la relativa richiesta, nel rispetto delle indicazioni dettate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
 - o attuazione di una modalità di consegna a piramide, attraverso l'individuazione di Soggetti Aggregatori, per semplificare le operazioni, con criteri di raggruppamento di beneficiari appartenenti a medesima categoria, con individuazione di un beneficiario capofila che si occupi della distribuzione all'interno della sua categoria di riferimento come da tabella allegata;
 - o individuazione operativa di luoghi idonei per la consegna del materiale e per il soddisfacimento delle richieste delle quattro Province;
 - o emanazione di ulteriori circolari o linee guida interne, ove fosse necessario.
10. di **procedere** ad aggiornamento dei criteri e indirizzi per la distribuzione delle mascherine a DPI in conformità a nuove disposizioni normative e regolamentari;
11. di **dare atto** che il presente decreto sarà trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul relativo sito web.

Il Soggetto Attuatore
Il Presidente della Giunta regionale
Dott. Marco Marsilio

L'Estensore
Dott.ssa Marina Febo

Il Responsabile
Dott. Giancarlo Boscaino

Il Dirigente
Ing. Silvio Liberatore

